

## Newsalert Tax n. 1/2022

Practice Fiscale

Il nuovo regime di super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

12 gennaio 2022

### ***Nuovo regime di super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo: novità apportate dalla Legge di Bilancio 2022***

L'art. 1, comma 10, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre ("DDL Bilancio 2022"), le cui disposizioni sono entrate in vigore il medesimo giorno di pubblicazione, ha introdotto significative modifiche al regime previsto dall'art. 6 del Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146 ("Decreto 146/2021").

In particolare, risultano confermate l'impossibilità di esercitare l'opzione per il previgente regime di Patent Box (a partire dal periodo di imposta 2021) e l'introduzione della nuova "super-deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili. Si rinvia alla nostra precedente [Newsalert n. 9 del 22 ottobre 2021](#) per una panoramica generale del regime di super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo originariamente previsto dal Decreto 146/2021.

Con riferimento all'ambito oggettivo, il DDL Bilancio 2022 limita la nuova super-deduzione ai costi di ricerca e sviluppo (c.d. "Costi Agevolabili") sostenuti in relazione a tre categorie di beni immateriali: (i) *software* protetti da *copyright*, (ii) brevetti e (iii) disegni e modelli. Pertanto, in sede di conversione, vengono esclusi dal novero dei costi agevolabili i costi sostenuti in relazione ai marchi d'impresa ed ai processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *know-how*).

Inoltre, il DDL Bilancio 2022 incrementa la maggiorazione dei Costi Agevolabili al 110%, rispetto al 90% inizialmente previsto; questa maggiorazione è rilevante ai fini sia dell'imposta sui redditi delle società (IRES), sia dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le disposizioni relative alla nuova super-deduzione si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta 2021 (per i soggetti "solari") e ai successivi periodi d'imposta. In precedenza, era previsto che le nuove disposizioni trovassero applicazione a decorrere dalla

# CHIOMENTI

data di entrata in vigore del Decreto 146/2021 (i.e., 22 ottobre 2021), disposizione che aveva sollevato alcune criticità interpretative.

Il DDL Bilancio 2022 ha inoltre eliminato il divieto di cumulabilità della super-deduzione con il credito di imposta "ricerca e sviluppo", disciplinato dalla Legge n. 160/2019,, applicabile ai Costi Agevolati.

Circa le disposizioni transitorie relative al previgente regime Patent Box, il DDL Bilancio 2022 ha disposto che non sarà più possibile esercitare l'opzione per tale previgente regime a partire dal 2021 (per i soggetti "solari"). Risultano conseguentemente valide le opzioni Patent box esercitate fino al periodo d'imposta 2020 (si fa salvo il quinquennio 2020-2024 in caso di c.d. istanza di *ruling* di cui all'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il previgente regime Patent Box in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 146/2021, è concessa la possibilità di optare, in alternativa al regime opzionato, per il nuovo regime della super-deduzione. Tale opzione è esperibile a condizione che il contribuente trasmetta un'apposita comunicazione secondo le modalità che saranno stabilite con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Sono tuttavia esclusi da tale previsione i soggetti che abbiano presentato istanza di *ruling*, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di c.d. "autoliquidazione" (di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Da ultimo, il DDL Bilancio 2022 ha introdotto una specifica disposizione di "recupero" volta ad agevolare anche i costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui il bene agevolato ottiene la privativa industriale.

## Il nuovo regime di super-deduzione in sintesi

#	Aspetti rilevanti	Descrizione	Riferimento al Decreto 146/2021 (post DDL Bilancio 2022)
1	Durata opzione	5 periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile	art. 6, co. 1
2	Soggetti beneficiari	Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa	art. 6, co. 2
3	Beni immateriali agevolabili (utilizzati direttamente o indirettamente)	1. <i>Software</i> protetto da <i>copyright</i> 2. brevetti industriali 3. disegni e modelli	art. 6, co. 3
4	Ammontare della super-deduzione	Maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili, in misura pari al 110%	art. 6, co. 3
5	Imposte agevolabili	La super-deduzione rileva ai fini IRES ed IRAP	art. 6, co. 3 e co. 5
6	Requisiti per la fruizione	Esercizio di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali agevolabili	art. 6, co. 4
7	Esimente sanzionatoria	La disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione si applica qualora venga presentata una documentazione idonea in sede di verifica. Il possesso di tale documentazione dovrà esser comunicato preventivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione	art. 6, co. 6
8	Entrata in vigore	Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitabili con riguardo al periodo d'imposta 2021 (per i soggetti "solari")	art. 6, co. 8
9	Cumulabilità	La super-deduzione è cumulabile con il credito di ricerca e sviluppo regolato dalla Legge n. 160/2019	(abrogazione del precedente art. 6, co. 9)
10	Scelta del nuovo regime (rispetto al Patent Box)	Possibilità di "cambio regime", rispetto al Patent Box, ai soggetti che hanno esercitato l'opzione e che non hanno (i) presentato istanza di <i>ruling</i> (o rinnovo) e (ii) sottoscritto il relativo accordo; o che non hanno esercitato l'opzione per la c.d. autoliquidazione	art. 6, co. 10
11	Sistema di "recupero" dei Costi Agevolabili	Recupero del beneficio in relazione ai Costi Agevolabili sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui il bene agevolato ottiene la privativa industriale	art. 6, co. 10-bis

### Contatti

Raul-Angelo Papotti  
Partner - Chiomenti  
raul.papotti@chiomenti.net

Raimondo Rossi  
Associate - Chiomenti  
raimondo.rossi@chiomenti.net

# CHIOMENTI

**Alessandro Zani**  
Associate – Chiomenti  
alessandro.zani@chiomenti.net

**Rui Hui Hong**  
Associate – Chiomenti  
ruihui.hong@chiomenti.net